STATUTO	
TITOLO I	Allegato "B" n.1213 di Rep. n.956 di Rac.
DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO - DURATA	
Articolo 1 - Denominazione	
1. E' costituita la Società in house providing	
strumentale della Regione Calabria, per lo sviluppo	
economico della Calabria, società per azioni,	
denominata "FINCALABRA S.P.A.".	
2. La Società ha come unico socio la Regione Calabria.	
Articolo 2 - Sede	
1. La Società ha sede legale in Catanzaro.	
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di	
sopprimere ovunque unità locali operative (succursali,	
filiali, uffici amministrativi senza stabile	
rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la	
sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
3. Spetta invece all'assemblea straordinaria decidere	
il trasferimento della sede in Comune diverso da quello	
sopra indicato.	
Articolo 3 - Domicilio	
1. Il domicilio del socio, per tutti i rapporti con la	
Società ed a tutti gli effetti di legge e di statuto, è	
quello risultante dal libro dei soci.	
2. Al momento dell'iscrizione nel libro dei soci, il	
socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del	

socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.	
3. Il socio comunica altresì i numeri di fax e gli	
indirizzi di posta elettronica a cui possono essere	
inviate tutte le comunicazioni previste dal presente	
statuto.	
Articolo 4 - Durata	
1. La durata della Società è stabilita al 31 dicembre	
2057 e potrà essere prorogata.	
TITOLO II	
OGGETTO SOCIALE - FORME D'INTERVENTO - MODALITA' E	
LIMITI	
Articolo 5 - Oggetto sociale	
1. "Fincalabra S.p.A." è società in house providing	
strumentale della Regione Calabria a sostegno dello	
sviluppo, della ricerca e della competitività del	
territorio.	
2. La società ha lo scopo prevalente di concorrere,	
nell'ambito della Programmazione economica e	
territoriale della Regione Calabria, all'attuazione dei	
programmi regionali e locali di sviluppo economico,	
sociale e del territorio in Calabria, con riguardo alle	
materie di cui agli artt. 117 e 118 della Costituzione	
ed ai principi contenuti nello Statuto della Regione.	
3. Fincalabra svolge le attività dirette all'attuazione	
del documento di programmazione economico-finanziaria	

<u>.</u>	regionale e nel quadro della politica di programmazione	
	svolge anche attività strumentali alle funzioni della	
]	Regione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la	
:	Società può svolgere le seguenti attività:	
i	a) concessione ed erogazione, in nome e per conto	
	della Regione Calabria, di finanziamenti, incentivi,	
i	agevolazioni, contributi, od ogni altro tipo di	
]	beneficio pubblico, a condizione che l'eventuale	
i	assunzione di rischi sia a carico esclusivamente dei	
:	fondi concessi;	
]	b) amministrazione, gestione e controllo di risorse	
	finanziarie pubbliche;	
(c) gestione di strumenti a favore del sistema dei	
	confidi di cui all'art. 13 della legge n. 326/2003 con	
=	risorse finanziarie pubbliche e con la medesima	
	condizione di cui alla precedente lett. a);	
	d) consulenza, assistenza e prestazione di servizi	
:	finanziari ed amministrativi a favore della Regione e	
	degli Enti pubblici, anche su progetti finanziati da	
:	Istituzioni ed Enti, ivi comprese istruttorie,	
	rendicontazioni ed impegni ad erogare risorse	
:	finanziarie;	
•	e) collaborazione alla progettazione e attuazione	
	delle politiche di intervento in materia di ricerca,	
	innovazione e sostegno alla competitività del sistema	

imprenditoriale calabrese;	
f) supporto a progetti di investimento e di sviluppo	
territoriale;	
g) promozione e sostegno, anche in collaborazione	
con Enti locali, di iniziative e attività rivolte alla	
realizzazione di obiettivi di sviluppo economico e	
sociale delle comunità locali regionali;	
h) attuazione dei programmi comunitari di interesse	
regionale;	
i) gestione delle politiche e degli interventi per	
il trasferimento tecnologico anche tramite	
l'acquisizione diretta o indiretta di partecipazioni in	
società ed enti, quali parchi scientifici e	
tecnologici, incubatori, distretti;	
j) promozione e partecipazione, nell'ambito dei	
programmi di sviluppo della Regione Calabria e degli	
strumenti di programmazione negoziata, anche in	
concorso con altri soggetti pubblici o privati, a	
progetti di investimento nelle infrastrutture,	
iniziative di sostegno e sviluppo dell'occupazione,	
programmi di sviluppo di aree territoriali e di settori	
economici della Regione;	
k) gestione, nell'ambito dei programmi di sviluppo	
della Regione Calabria, di infrastrutture per il	
sistema produttivo calabrese coerenti con la legge	

istitutiva;	
1) gestione di aree industriali, di aree produttive	
e di incubatori fisici e virtuali di imprese e servizi	
connessi;	
m) gestione di iniziative e/o di azioni	
dell'Amministrazione regionale presso le sedi	
comunitarie o organismi nazionali e/o internazionali,	
ovvero di azioni di cooperazione con altre regioni	
europee o italiane;	
n) operazioni per l'acquisizione, l'utilizzo e	
l'ottimizzazione di provvidenze e risorse finanziarie	
comunitarie e/o nazionali e/o regionali per il sostegno	
dello sviluppo regionale e il rafforzamento delle	
imprese, assumendo, ricorrendone le condizioni previste	
dalla disciplina vigente, direttamente o tramite	
società specializzate, la funzione di organismo	
intermedio o beneficiario o attuatore;	
o) elaborazione e stesura di piani economici e	
finanziari per progetti di investimento;	
p) esecuzione del monitoraggio economico-gestionale	
di opere pubbliche;	
q) gestione, per incarico della Regione e di altri	
Enti pubblici o per effetto di apposite disposizioni	
normative o di programmi comunitari o nazionali, di	
fondi speciali per lo sviluppo regionale e per	

l'assistenza e il sostegno tecnico e finanziario alle	
imprese operando con il sistema creditizio e	
finanziario;	
r) promozione della costituzione di appositi fondi	
di garanzia, con risorse pubbliche e con la medesima	
condizione di cui alla precedente lett. a);	
s) sottoscrizione con Enti e Istituti di credito di	
convenzioni per la realizzazione di programmi comuni	
rientranti nei propri scopi sociali;	
t) emissione di obbligazioni al portatore e	
nominative, convertibili e non convertibili,	
determinandone le modalità di collocamento, con le	
forme e nei limiti previsti dagli articoli 2410 e 2420	
del codice civile e delle altre disposizioni vigenti;	
u) servizi di archiviazione e digitalizzazione;	
v) servizi di attrazione investimenti ed	
internazionalizzazione;	
w) rafforzamento della capacità istituzionale degli	
Enti locali attraverso il supporto operativo nella	
programmazione e progettazione tecnica ed	
economico-finanziaria per l'attuazione di programmi	
volti allo sviluppo dei territori;	
x) formazione professionale.	
4. La Società, nelle materie di competenza regionale,	
può assumere partecipazioni finanziarie e strumentali	

di carattere strategico nell'ambito di servizi di	
interesse generale finalizzati allo sviluppo socio	
economico del territorio.	
5. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la	
Società può effettuare tutte le operazioni di carattere	
mobiliare, immobiliare e finanziario, compreso il	
rilascio di garanzie reali, fidejussioni ed avalli a	
favore di terzi, compresa altresì l'acquisizione,	
detenzione, gestione e dismissione delle partecipazioni	
previste nel comma 4 che precede.	
6. Sono escluse quelle attività espressamente riservate	
dalla legge in via esclusiva a categorie particolari di	
soggetti e quelle attività attinenti a particolari	
materie regolate dalle leggi specifiche. E' esclusa la	
raccolta del risparmio tra il pubblico sotto qualsiasi	
forma.	
7. In quanto strumento esecutivo della Regione, la	
Società è soggetta al controllo analogo della Regione	
Calabria e riceve l'affidamento diretto delle attività	
contenute nell'oggetto sociale mediante apposite	
convenzioni.	
8. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della	
società deve essere effettuato nello svolgimento dei	
servizi affidati alla società dal Socio Regione	
Calabria. La produzione ulteriore rispetto al suddetto	

limite di fatturato, che può essere rivolta anche a	
finalità diverse, può avvenire solo a condizione che la	
stessa permetta di conseguire economie di scala o altri	
recuperi di efficienza sul complesso dell'attività	
principale della società. Il mancato rispetto del	
limite quantitativo stabilito costituisce grave	
irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice	
civile.	
9. La Società opererà prevalentemente sul territorio	
calabrese.	
10. Nell'esercizio delle proprie attività, la Società	
opera con criteri di efficienza, efficacia, economicità	
e trasparenza.	
e trasparenza. TITOLO III	
TITOLO III	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre)	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.	
TITOLO III CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI FINANZIAMENTI - CONTROLLO Articolo 6 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 10.737.073,00 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre virgola zero zero), diviso in numero 10.737.073 (diecimilionisettecentotrentasettemilasettantatre) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna. 2. Il capitale sociale è interamente pubblico ed è	

3. La Società può deliberare aumenti di capitale sociale.	
4. Il capitale sociale può essere aumentato anche	
mediante emissione di azioni da liberarsi a fronte di	
conferimenti di beni in natura, aziende, rami aziendali	
e di crediti.	
Articolo 7 - Azioni	
1. Le azioni sono nominative e non sono trasferibili.	
Il vincolo posto al trasferimento delle azioni intende	
garantire il rispetto dei principi stabiliti per	
l'esercizio del "controllo analogo". Il loro	
assoggettamento a vincoli produce effetti nei confronti	
della società e dei terzi solo se risulta da una	
corrispondente annotazione sul titolo e nel libro dei	
soci.	
2. Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro	
possessori uguali diritti.	
3. Ogni azione dà diritto ad un voto, salvo il caso in	
cui siano state create azioni fornite di diritto di	
voto subordinato al verificarsi di condizioni non	
meramente potestative, azioni prive di diritto di voto	
o azioni con diritto di voto limitato a particolari	
argomenti. L'Assemblea straordinaria con apposita	
delibera può deliberare l'emissione di azioni aventi	
diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 (2° comma) e	

sequenti del Codice Civile. Il valore di tali azioni	
non può complessivamente superare la metà del capitale	
sociale.	
Articolo 8 - Obbligazioni	
1. La Società può emettere prestiti obbligazionari	
convertibili o non convertibili con deliberazione	
dell'Assemblea Straordinaria.	
2. Si applicano le altre disposizioni della Sezione	
VII, capo V del Libro V del codice civile in quanto	
compatibili.	
Articolo 9 - Finanziamenti	
1. Il Socio può finanziare la società, fatti salvi i	
requisiti previsti dalle disposizioni di Legge; in tal	
caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si	
intendono infruttiferi e, se non è stabilito il termine	
di restituzione, la società è tenuta al rimborso previo	
preavviso di sei mesi da parte del socio finanziatore.	
2. La raccolta presso il socio non può comunque	
avvenire con strumenti "a vista" o collegati	
all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento.	
3. Il socio può altresì effettuare versamenti in conto	
capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in	
proporzione alle quote possedute e la società non è	
tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti	
effettuati in conto capitale non vengono corrisposti	

interessi.	
Art. 10 - Obbligo di Controllo	
1. Nella prestazione dei propri servizi, la Società	
rispetta i vincoli prudenziali imposti dalla normativa	
comunitaria, nazionale e regionale vigente, mediante	
processi aziendali ispirati al criterio della	
conformità e dai principi di efficienza, efficacia ed	
economicità.	
2. L'Organo amministrativo predispone specifici	
programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale	
e ne informa l'assemblea dei soci.	
3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo e	
di vigilanza previsti a norma di legge e del presente	
statuto, l'Organo amministrativo adotta, qualora ne	
ricorrano i presupposti, altri strumenti di governo	
societario, tra i quali:	
a) regolamenti interni volti a garantire la conformità	
dell'attività della società alle norme di tutela della	
concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza	
sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà	
industriale o intellettuale;	
b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo	
criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla	
complessità dell'impresa sociale, che collabora con	
l'organo di controllo e di vigilanza statutari,	

riscontrando tempestivamente le richieste da questo	
provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di	
controllo e di vigilanza statutari relazioni sulla	
regolarità e l'efficienza della gestione;	
c) codici di condotta propri, o adesione a codici di	
condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei	
comportamenti imprenditoriali nei confronti di	
consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché	
altri portatori di legittimi interessi coinvolti	
nell'attività della società;	
d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in	
conformità alle raccomandazioni della Commissione	
dell'Unione europea.	
4. Per ogni operazione di finanziamento o	
partecipazione, a prescindere dalle forme di	
finanziamento e dalle finalità della partecipazione,	
devono essere assicurate dalla Società forme di	
controllo sistematico e periodico atte a presidiare il	
complesso dei rischi assunti.	
TITOLO IV	
ASSEMBLEA	
Articolo 11 - Assemblea	
1. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese	
in conformità alla legge ed al presente statuto, hanno	

carattere vincolante.	
2. L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai s	ensi
degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.	
3. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzion:	i di
legge, spetta, ai sensi dell'art. 2364, 1° comma,	n. 5
C.C., la competenza ad autorizzare i seguenti	atti
predisposti dall'Organo amministrativo e asseve	rati
dalla società incaricata della revisione legale	dei
conti statutari:	
a) i documenti di programmazione e il p	iano
industriale, la pianta organica e la sua variazi	one,
assunzione e termini di reclutamento di nuovo perso	nale
con vincolo di subordinazione;	
b) piano di ristrutturazione e piano di risanamento;	
c) procedura di nomina della dirigenza apicale;	
d) operazioni di assunzione e dismissione	di
partecipazioni;	
e) cessione, conferimento e/o scorporo di	rami
d'azienda;	
f) acquisto e/o alienazione di beni immobili.	
4. L'assemblea ordinaria autorizza la coincidenza d	ella
figura di vertice dell'organo amministrativo con qu	ella
di Direttore Generale.	
Articolo 12 - Convocazione e modalità di svolgimen	to
dell'Assemblea	

1. L'assemblea può essere convocata anche fuori della	
sede sociale, purché in Italia.	
2. L'assemblea è convocata dall'Organo amministrativo	
mediante avviso comunicato al socio con posta	
elettronica certificata, o con altri mezzi che	
assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8	
giorni prima dell'assemblea. All'avviso, articolato in	
precisi punti all'ordine del giorno, deve essere	
allegata la documentazione a sostegno dei diversi punti	
al fine di consentire al Socio Unico l'esercizio di un	
diritto di intervento informato. Nello stesso avviso	
può essere indicato anche il giorno ed il luogo	
dell'eventuale seconda convocazione, da tenersi in	
giorno diverso da quello della prima.	
3. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno	
una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura	
dell'esercizio sociale; termine prorogabile dall'Organo	
amministrativo fino a 180 giorni in presenza di:	
a) obbligo di redazione del bilancio consolidato;	
b) esigenze particolari relative alla struttura e	
all'oggetto della società.	
4. L'Organo amministrativo ha l'obbligo di convocare	
senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda	
dal Socio e nella domanda siano specificamente indicati	
gli argomenti da trattare.	

5. Anche in assenza di formale convocazione,	
l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è	
rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea	
partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo	
amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in	
tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi	
alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli	
argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente	
informato. In caso di assemblea totalitaria, deve	
essere data entro cinque giorni comunicazione delle	
deliberazioni assunte ai componenti dell'organo	
amministrativo e dell'organo di controllo non presenti.	
E' possibile l'assemblea con interventi dislocati in	
più luoghi audio/video collegati e ciò alle seguenti	
condizioni di cui dovrà essere dato atto nei relativi	
verbali:	
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
e il segretario della riunione, che provvederanno alla	
formazione e alla sottoscrizione del verbale dovendosi	
ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
risultati della votazione;	
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	

percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
oggetto di verbalizzazione;	
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
alla discussione e alla votazione simultanea sugli	
argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare,	
ricevere, trasmettere documenti.	
Articolo 13 - Intervento all'Assemblea e rappresentanza	
1. Può intervenire all'assemblea l'azionista cui spetta	
il diritto di voto.	
2. Il Socio può farsi rappresentare in assemblea da un	
procuratore munito di delega scritta. La delega dovrà	
rimanere conservata dalla società e non potrà essere	
rilasciata col nome del rappresentante in bianco. Il	
rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia	
stato espressamente indicato nella delega stessa.	
3. Se la delega è stata conferita solo per la singola	
assemblea, ha effetto anche per le eventuali successive	
convocazioni.	
4. Le deleghe non possono essere rilasciate ad	
Amministratori, Sindaci e Dipendenti della Società e ai	
membri degli organi di amministrazione e di controllo e	
ai dipendenti delle società controllate. Si applicano	
inoltre le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.	
Articolo 14 - Presidenza dell'Assemblea	
1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico	

ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,	
o da chi ne fa le veci, secondo quanto previsto	
dall'articolo 19.	
2. Il Presidente dell'Assemblea per la redazione del	
verbale è assistito da un Segretario, anche non socio,	
e, se lo crede opportuno, può scegliere due scrutatori	
fra i presenti.	
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la	
regolarità della delega ed il diritto dei presenti di	
partecipare all'Assemblea e di attestare la validità	
dell'Assemblea stessa.	
Articolo 15 - Quorum costitutivi e deliberativi	
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, sia	
in prima che in seconda convocazione, con la presenza	
del Socio unico.	
2. Le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che	
straordinaria, sono prese, sia in prima che in seconda	
convocazione, con il voto favorevole del Socio unico.	
TITOLO V	
AMMINISTRAZIONE	
Articolo 16 - Organo Amministrativo - Composizione e	
nomina	
1. L'organo amministrativo della società è costituito	
di norma da un amministratore unico.	
2. L'assemblea dei soci con delibera motivata con	

riguardo a specif	fiche ragioni	di adeguatezz	a
organizzativa e ter	nendo conto dell	le esigenze d	i
contenimento dei d	costi, e nel	rispetto dell	е
disposizioni di legge	e in vigore, può	disporre che l	a
società, secondo q	uanto previsto	dalla normativ	a
vigente in materia, s	ia amministrata da	un Consiglio d	i
Amministrazione compo	sto da tre o ci	nque membri. L	a
delibera che scelo	ga la composiz	ione collegial	е
dell'organo amminist:	rativo è trasmess	sa alla Sezion	е
della Corte dei Conti	competente.		
3. Qualunque sia	la composizione	dell'Organo d	i
Amministrazione, la	Regione Calabri	a nomina i/i	1
componenti/e dell'O	rgano Amministra	tivo a norm	a
dell'articolo 2449 c.	c., nel rispetto	della disciplin	a
nazionale e/o regi	onale vigente e	dei relativ	i
regolamenti regionali.			
4. I/il componenti /e	dell'Organo Ammir	nistrativo devon	0
essere individuati tr	a persone in posse	sso di requisit	i
di elevata professi	onalità e compro	vata esperienz	a
quinquennale nelle ma	aterie afferenti a	alle funzioni d	i
competenza della socie	età.		
5. Salvi gli ulterior	i requisiti previs	ti dallo statut	0
e dai regolamenti	interni dell'En	te Regione,	i
componenti dell'Organ	o amministrativo	devono posseder	е
a pena di ineleggib	ilità o, nel ca	so vengano men	0

successivamente, di decadenza, i requisiti di	
onorabilità, professionalità e autonomia e gli altri	
requisiti previsti dalle vigenti normative nazionali	
e/o regionali e relative disposizioni di attuazione.	
6. Restano ferme le disposizioni in materia di	
inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui	
al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.	
7. La nomina dell'organo amministrativo dovrà garantire	
che il genere meno rappresentato ottenga almeno un	
terzo dei componenti ai sensi della normativa vigente	
in materia ed avvenire conformemente alla normativa	
delle società pubbliche. Se l'organo amministrativo è	
monocratico, al fine di assicurare la parità di	
trattamento nella scelta degli amministratori delle	
società a controllo pubblico, la Regione Calabria	
assicura il rispetto del principio di equilibrio di	
genere, almeno nella misura di un terzo, da computare	
sul numero complessivo delle designazioni o nomine	
effettuate in corso d'anno.	
8. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si	
rinvia a quanto disposto dal successivo art. 21	
(politiche di remunerazione).	
9. La carica di vicepresidente può essere attribuita	
esclusivamente quale modalità di individuazione del	
sostituto del presidente in caso di assenza o	

impedimento, senza riconoscimento di compensi	
aggiuntivi.	
10. E' fatto divieto di istituire organi diversi da	
quelli previsti dalle norme generali in tema di	
società.	
11. Agli Amministratori della società si applicano le	
previsioni di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo	
175 del 19 agosto 2016.	
12. Agli organi di amministrazione, di controllo e di	
vigilanza delle società in house si applica il Decreto	
Legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con	
modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n.444.	
13. L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi	
e scade alla data dell'assemblea convocata per	
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
esercizio della carica ed è rieleggibile.	
14. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare	
l'Organo amministrativo si provvede alla sua	
sostituzione sulla base della procedura seguita per la	
nomina. Nel caso di Organo amministrativo collegiale i	
consiglieri così nominati restano in carica quanto il	
consiglio di cui sono entrati a far parte. L'Organo	
amministrativo decaduto nelle more della procedura	
potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.	
15. E' consentita la revoca dei componenti dell'organo	

amministrativo da parte dell'organo della Regione	
Calabria che li ha nominati in ogni tempo e senza	
necessità di motivazione, ovvero giusta causa.	
16. Le cause di ineleggibilità e decadenza, le	
incompatibilità, la cessazione, la sostituzione e la	
responsabilità degli amministratori sono regolate	
secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali	
vigenti in materia e del presente statuto.	
Articolo 17 - L'Organo amministrativo - Competenza e	
poteri	
1. La gestione della società spetta esclusivamente	
all'Organo amministrativo che compie le operazioni	
necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ivi	
compresa la nomina del Direttore Generale anche nel	
caso previsto dal quarto comma dell'art. 11 del	
presente statuto, con l'eccezione delle materie	
sottoposte dalla legge a delibera assembleare. L'organo	
amministrativo, in particolare, ha la facoltà di	
compiere tutti gli atti che ritiene opportuni e/o	
necessari per il raggiungimento degli scopi sociali,	
esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo	
tassativo all'Assemblea. L'organo amministrativo è	
tenuto ad attuare le decisioni assunte dall'Assemblea	
in base alla legge ed al presente statuto, nella	
stretta osservanza delle disposizioni regionali.	

L'organo amministrativo, inoltre, garantisce la piena	
rispondenza dei risultati delle attività e della	
gestione societaria alle finalità del presente statuto,	
agli obiettivi, alle direttive ed agli indirizzi	
definiti dall'assemblea nella stretta osservanza delle	
disposizioni regionali.	
2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora nominato,	
può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c.,	
proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti.	
L'Amministratore delegato ha i poteri di rappresentanza	
correlata ai poteri gestori di cui è investito e la	
esercita nei modi e nei limiti stabiliti nelle	
rispettive deleghe.	
3. Sono riservate all'esclusiva competenza dell'Organo	
amministrativo, oltre alle attribuzioni non delegabili	
ai sensi di legge, le proposte relative alle materie di	
cui al comma 3 dell'articolo 11 del presente Statuto.	
4. L'Amministratore delegato, ove nominato, cura che	
l'assetto organizzativo-amministrativo e contabile sia	
adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa e	
riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al	
Collegio Sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale	
andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo,	
per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate	

	dalla società.	
į	5. L'Organo amministrativo istituisce un adeguato	
	Sistema di controllo interno.	
•	6. L'Organo amministrativo promuove l'adozione di	
	codici etici e/o codici di condotta che regolamentino	
<u>-</u>	l'attività della Società e dei suoi dipendenti e	
	collaboratori. Il responsabile del controllo interno ne	
7	verifica periodicamente lo stato di attuazione e	
č	applicazione e riferisce di eventuali violazioni al	
	Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.	
-	7. L'Organo amministrativo nomina l'Organismo di	
7	Vigilanza, adotta il Modello di Organizzazione,	
(Gestione e Controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 e	
6	attua la normativa in materia di trasparenza e	
ē	anticorruzione nei limiti di cui alle vigenti norme.	
	Articolo 18 - Sedute dell'Organo amministrativo	
-	1. Il Consiglio si raduna presso la sede della Società,	
	o altrove, purché in Italia o nell'ambito del	
t	territorio di Stato appartenente alla Unione Europea,	
1	tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario	
ϵ	e allorché ne sia fatta richiesta da almeno un terzo	
C	degli Amministratori in carica o dal Collegio Sindacale.	
	2. L'avviso di convocazione, ad opera del Presidente o	
	di chi ne fa le veci, deve essere inviato tramite posta	
•	elettronica, ovvero spedito tramite lettera	

raccomandata, corriere, telegramma, fax, ai consiglieri	
ed ai sindaci almeno cinque giorni prima del giorno	
fissato per la riunione e deve contenere l'ordine del	
giorno degli argomenti da trattare.	
3. Nei casi di urgenza il Consiglio può essere	
convocato con posta elettronica o fax da inviare almeno	
24 (ventiquattro) ore prima a ciascun Amministratore ed	
a ciascun Sindaco Effettivo.	
4. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque	
validamente costituito qualora, pur in assenza di	
formale convocazione, siano presenti tutti i	
consiglieri e i sindaci effettivi in carica e nessuno	
di essi si opponga alla discussione degli argomenti	
proposti.	
5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si	
richiede la presenza della maggioranza dei suoi	
componenti in carica. Le deliberazioni sono prese a	
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità	
prevale il voto di chi presiede la riunione.	
6. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal	
Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice	
Presidente o dal consigliere più anziano di età.	
7. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di	
Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi	
audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di	

cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente	
ed il Segretario della riunione che provvederanno alla	
formazione ed alla sottoscrizione del verbale dovendosi	
ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
b) che sia consentito al Presidente della riunione di	
accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
risultati della votazione;	
c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di	
percepire adeguatamente gli eventi della riunione	
oggetto di verbalizzazione;	
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare,	
ricevere, trasmettere documenti.	
8. Di ogni seduta del Consiglio di Amministrazione	
viene redatto il verbale, firmato dal Presidente della	
riunione e dal segretario.	
Articolo 19 - Presidente del Consiglio di	
Amministrazione	
1. In presenza di organo amministrativo collegiale il	
Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato	
dal Presidente della Giunta Regionale.	
2. Il Presidente dura in carica per l'intera durata del	

suo mandato di consigliere.	
3. Il Presidente:	
a) ha la legale rappresentanza della Società di fronte	
a tutti i terzi ed in giudizio, che esercita	
individualmente;	
b) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione	
stabilendone l'ordine del giorno;	
c) presiede le riunioni del Consiglio di	
Amministrazione;	
d) coordina l'attività e i lavori del Consiglio di	
Amministrazione e provvede affinché adeguate	
informazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;	
e) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni	
dell'assemblea e cura che vengano eseguite quelle del	
Consiglio di Amministrazione, salvo quanto già di	
competenza dell'amministratore delegato;	
f) esercita le attribuzioni che gli sono eventualmente	
delegate dal Consiglio di Amministrazione entro i	
limiti posti dalla legge e dal presente statuto, salvo	
quanto già di competenza dell'amministratore delegato.	
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo	
stesso sarà sostituito dal Vice Presidente, con la	
precisazione che tale carica viene attribuita	
esclusivamente quale modalità di individuazione del	

sostituto del Presidente in caso di sua assenza o	
impedimento.	
5. Di fronte ai soci ed ai terzi, la firma di chi	
sostituisce il Presidente fa fede dell'assenza o	
dell'impedimento di questi e della legittimità della	
sostituzione.	
Articolo 20 - Direttore Generale	
1. L'organo amministrativo può nominare, nel rispetto	
dei principi di cui all'articolo 35 comma 3 del decreto	
legislativo 30 marzo 2001 n.165, un Direttore Generale,	
determinandone, nel rispetto della normativa vigente,	
la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso.	
2. Il Direttore Generale deve essere individuato tra	
persone in possesso di requisiti di elevata	
professionalità e comprovata esperienza quinquennale	
nelle materie afferenti alle funzioni di competenza	
della società.	
3. Per le limitazioni al compenso, si rinvia	
all'articolo 21 (politiche di remunerazione).	
4. Il Direttore Generale assiste alle sedute	
dell'Organo amministrativo.	
5. L'Organo amministrativo può delegare al Direttore	
Generale poteri di ordinaria amministrazione.	
6. Al Direttore Generale si applicano le disposizioni	
sul "controllo analogo" di cui all'art. 25.	

Articolo	21	_	Politiche	Аi	Remunerazione
ATEICOLO	\mathbf{z}_{\perp}	_	POLITICNE	α	Reminerazione

- 1. La società si adegua al limite dei compensi massimi al quale gli organi sociali devono fare riferimento in base a quanto stabilito nei decreti ministeriali previsti dalla normativa statale vigente. La stessa società verifica il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con i suddetti decreti.
- 2. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari e, nella specie, le normative regionali in materia di *spending review*, che prevedono limiti inferiori.
- 3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.
- 4. La società si adegua ai suddetti provvedimenti statali quanto ai criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.
- 5. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile

non può essere corrisposta.	
6. E' comunque fatto divieto di corrispondere ai	
dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato	
diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla	
legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di	
stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai	
sensi dell'articolo 2125 del codice civile.	
7. L'Assemblea ordinaria determina, sulla base dei	
principi di cui ai commi precedenti e nei limiti ed in	
conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti	
in materia, tenuto conto della sostenibilità	
complessiva degli stessi all'interno del bilancio della	
società, l'importo omnicomprensivo per la remunerazione	
degli organi.	
8. Non sono ammessi piani di remunerazione basati su	
strumenti finanziari.	
9. L'Assemblea ordinaria determina, in base ai criteri	
di cui ai precedenti commi e nei limiti ed ir	
conformità alle norme nazionali e/o regionali vigenti	
in materia, l'importo spettante al Collegio Sindacale.	
10. La remunerazione dei Responsabili delle Funzioni di	
Controllo non può essere in alcun modo connessa alle	
performance aziendale e/o agli utili.	
Articolo 22 - Incompatibilità - Conflitto di interessi	
- Cumulo degli incarichi	

1. Salvo le altre ipotesi di incompatibilità previste	
dalla legge, non possono ricoprire cariche e/o funzioni	
rilevanti nella Società coloro che abbiano contrasti di	
interesse o liti pendenti con la medesima.	
2. Al Direttore Generale, nonché ai dirigenti,	
funzionari ed agli impiegati della Società sono	
inibiti, inoltre, qualsiasi impiego privato o pubblico	
e l'esercizio di qualunque professione o commercio o	
industria.	
3. Non possono ricoprire le cariche di Amministratore,	
Sindaco e/o Direttore Generale, coloro che abbiano	
interesse proprio o di loro parenti o affini entro il	
terzo grado compreso, ovvero di loro coniugi o	
conviventi o ancora parenti dei loro coniugi o	
conviventi entro il terzo grado compreso, nelle imprese	
finanziate a qualsiasi titolo dalla Società.	
4. Lo stato di incompatibilità è rilevato dall'Organo	
Amministrativo al quale compete di indicare le modalità	
ed i termini per la rimozione.	
5. L'ulteriore permanenza dello stato di	
incompatibilità comporta la decadenza dalla carica e/o	
della funzione.	
TITOLO VI	
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
Articolo 23 - Collegio Sindacale	

1. II Collegio Sindacale è composto, ai sensi dell'art.	
2397 codice civile, da tre membri effettivi e da due	
membri supplenti.	
Il Presidente e un membro effettivo sono nominati dal	
Consiglio regionale e un membro effettivo e due	
supplenti sono nominati dalla Giunta regionale, nel	
rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente	
e dei relativi regolamenti regionali. Il compenso dei	
componenti supplenti del Collegio Sindacale è	
corrisposto solo in caso di sostituzione di un sindaco	
effettivo, in misura corrispondente alla durata della	
sostituzione stessa e previa decurtazione della	
medesima somma al componente effettivo.	
2. Tutti i membri del Collegio Sindacale durano in	
carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
terzo esercizio e sono rieleggibili per non più dì una	
volta.	
3. La nomina del Collegio Sindacale dovrà garantire che	
il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo	
dei componenti, ai sensi del DPR 30.11.2012 n. 251, ed	
avvenire conformemente alla normativa delle società	
pubbliche.	
4. L'assunzione della carica di sindaco è subordinata	
al possesso dei requisiti di onorabilità,	

professionalità e autonomia previsti dalla normativa	
vigente.	
5. Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza	
previste dalla legge, i Sindaci non devono comunque	
essere legati alla Regione Calabria da un rapporto di	
lavoro o da un rapporto di consulenza o di prestazione	
d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura	
patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
6. Il Collegio sindacale svolge le attività previste	
dalla normativa vigente, fermo restando il divieto di	
cui all'articolo 3, comma 2, D. Lgs. n. 175/2016 e	
ss.mm.ii.	
7. Il Collegio Sindacale, con la maggioranza dei due	
terzi dei suoi componenti, può deliberare l'esperimento	
dell'azione sociale di responsabilità nei confronti	
degli amministratori.	
8. E' possibile tenere le riunioni del Collegio	
Sindacale con interventi dislocati in più luoghi	
audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni di	
cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:	
a) che sia consentito al Presidente della riunione di	
accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo	
svolgimento della riunione;	
b) che sia consentito a tutti di percepire	
adeguatamente gli eventi della riunione;	

d) cho dia concentito adli intermenuti di nentecinene	
d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare	
alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno	
nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.	
9. L'attività esercitata dal Collegio Sindacale è	
annotata in un apposito libro conservato presso la sede	
sociale ed i cui verbali devono essere trasmessi alla	
società.	
10. Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si	
rinvia a quanto disposto dal precedente art. 21	
(politiche di remunerazione)	
Articolo 24 - Revisione legale dei conti	
1. La revisione legale dei conti è esercitata da una	
società di revisione legale dei conti nel rispetto di	
quanto previsto dalle leggi e regolamenti vigenti in	
materia.	
2. L'assemblea, su proposta motivata dal Collegio	
Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale	
dei conti e determina il corrispettivo spettante alla	
società di revisione legale per l'intera durata	
dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento	
di tale corrispettivo durante l'incarico; l'incarico	
non può eccedere i tre esercizi sociali e scade alla	
data dell'assemblea convocata per l'approvazione del	
bilancio relativo all'ultimo esercizio compreso	
nell'incarico.	

3. La società di revisione deve possedere i requisiti	
di indipendenza e obiettività previsti dalle vigenti	
leggi e regolamenti in materia. In ogni caso la società	
di revisione legale dei conti non deve essere legata	
alla Regione Calabria da un rapporto di consulenza o di	
prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti	
di natura patrimoniale che ne compromettano	
l'indipendenza.	
4. La società incaricata del controllo legale dei	
conti, anche mediante scambi di informazione con il	
Collegio Sindacale:	
- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con	
periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta	
della contabilità sociale e la corretta rilevazione	
nelle scritture contabili dei fatti di gestione;	
- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto,	
il bilancio consolidato, corrispondono alle risultanze	
delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti	
e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
- esprime con apposita relazione un giudizio sul	
bilancio d'esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
redatto, nonché sul piano di ristrutturazione e/o	
risanamento ove necessari in base alle nuove normative	
in presenza di crisi d'impresa;	
- assevera gli atti indicati nell'art. 11, comma 3, del	

presente statuto, oltre a quelli previsti dalla	
normativa e dagli indirizzi regionali in materia di	
adempimenti per bilancio consolidato e spending review.	
Quanto ai limiti del compenso omnicomprensivo si rinvia	
a quanto disposto dal precedente art. 21 (politiche di	
remunerazione).	
Articolo 25 - Esercizio del "controllo analogo" da	
parte della Regione	
1. La Regione Calabria esercita sulla società un	
controllo analogo a quello esercitato sui propri	
servizi, indirizzandone, controllandone e verificandone	
la gestione, con le modalità previste dalla normativa	
vigente e dal presente Statuto.	
2. La Regione Calabria esercita un controllo ed una	
forma di interazione sull'attività e sugli organi della	
società analoghi a quello esercitato sui suoi servizi.	
Tale controllo sulla società, in particolare, viene	
espletato, oltre che ai sensi del precedente articolo,	
anche mediante il conferimento al socio Regione	
Calabria di determinati diritti.	
3. Nei casi previsti dall'art. 11, comma 3 del presente	
statuto, le proposte dell'Organo amministrativo devono	
acquisire preventivamente l'asseverazione da parte	
della società di revisione unitamente ai pareri dei	
Dipartimenti regionali competenti ai fini della	

successiva approvazione da parte dell'assemblea, ferma	
restando la responsabilità degli amministratori per gli	
atti compiuti.	
4. In particolare, è attribuito alla Regione Calabria	
il diritto di veto su iniziative o decisioni che	
interessino la società e che essa ritiene possano porsi	
in contrasto con i propri interessi, purchè il suddetto	
diritto di veto non venga esercitato in maniera tale da	
ostacolare una gestione efficiente della società	
stessa.	
5. Inoltre, al fine dell'esercizio da parte della	
Regione Calabria del controllo analogo, di cui ai commi	
precedenti, gli organi della società, per quanto di	
rispettiva competenza, sono tenuti:	
- ad inviare, alla Regione Calabria, antecedentemente	
alla convocazione dell'assemblea, il progetto di	
bilancio d'esercizio predisposto dall'organo	
amministrativo;	
- ad inviare, alla Regione Calabria, successivamente	
alla sua approvazione, il bilancio d'esercizio completo;	
- ad inviare, ove ne sia prevista la redazione, alla	
Regione Calabria, i seguenti documenti e/o	
informazioni: piano strategico, programma annuale o	
pluriennale delle attività di servizio, piano degli	
investimenti, piano industriale, piano delle assunzioni	

e delle collaborazioni, acquisizione e dismissione di	
immobili, compimento di operazioni di finanza	
straordinaria, il budget di esercizio e gli altri	
eventuali documenti di tipo programmatico;	
- ad inviare, alla Regione Calabria, entro la data di	
approvazione del bilancio, un rapporto sull'andamento	
della società e sul generale andamento della gestione	
economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sullo	
stato di attuazione dei servizi pubblici affidati dalla	
Regione Calabria, allegando eventualmente lo statuto	
aggiornato, i bilanci d'esercizio, i	
contratti/convenzioni stipulati, ecc.;	
- ad inviare, alla Regione Calabria, senza ritardo,	
anche su richiesta, gli ulteriori atti indispensabili	
al fine della verifica dello stato di attuazione degli	
obiettivi risultanti dagli atti di programmazione	
approvati dalla società.	
6. I documenti devono essere trasmessi corredati da una	
relazione degli organi preposti.	
7. L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale	
sono tenuti a collaborare, anche tramite la	
comunicazione e/o trasmissione dei documenti, atti,	
informazioni o dati che vengano richiesti, al fine di	
consentire il completo controllo sulla società da parte	
della Regione Calabria.	

8. La Regione Calabria esercita, sulla Società, un	
controllo analogo a quello esercitato sui propri	
servizi attraverso la nomina diretta dell'Organo	
Amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale,	
secondo quanto previsto dal presente Statuto e secondo	
le disposizioni normative e regolamentari della Regione	
Calabria.	
9. La Giunta Regionale sovrintende all'ordinamento ed	
alla gestione della Società, ai sensi dell'art. 36,	
lett. f, dello Statuto della Regione Calabria ed	
esercita su di essa il controllo sostitutivo nelle	
forme di cui all'art. 20, della legge regionale 11	
gennaio 2006, n. 1 e successive modifiche ed	
integrazioni.	
10. Gli Amministratori ed i Sindaci della Società	
svolgono, in solido tra loro, le funzioni di agenti	
contabili per conto della Regione Calabria.	
11. La società, nell'acquisto di lavori, beni,	
forniture e servizi, è tenuta al rispetto della	
disciplina sugli affidamenti pubblici.	
12. Anche al Direttore Generale si applicano le	
disposizioni del presente articolo.	
TITOLO VII	
BILANCIO E UTILI	
Articolo 26	

Esercizio sociale e bilancio	
1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogn	i
anno.	
2. Al termine di ciascun esercizio sociale, l'Organ	0
amministrativo provvede alla redazione del bilancio	,
costituito dallo stato patrimoniale, dal cont	0
economico, dal rendiconto finanziario e dalla not	a
integrativa, nonché alla sua presentazion	е
all'Assemblea per le deliberazioni relative. I	1
bilancio è corredato da una relazione dell'Organ	
amministrativo redatta ai sensi degli artt. 2428 cod	
civ., da una relazione sul governo societario ai sens	i
della normativa vigente, nonché da una relazione de	1
Collegio Sindacale e del soggetto incaricato dell	a
Revisione legale dei conti, unitamente all	a
documentazione prevista dalla direttiva sul modello d	i
governance delle società e delle fondazioni in hous	e
providing regionali.	
3. II bilancio, unitamente alle relazioni dell'Organ	
amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggett	
incaricato della Revisione legale dei conti, dev	е
restare depositato presso la sede della Società ai fin	i
di legge e trasmesso ai Dipartimenti regional	i
interessati.	
Articolo 27	

Informativa sociale	
Informativa sociale	
1. Al bilancio di esercizio debbono essere allegati	
l'elenco analitico delle partecipazioni, nonché un	
prospetto riepilogativo dei dati essenziali dei bilanci	
delle Società partecipate approvati nel corso	
dell'esercizio.	
2. Nella relazione al bilancio, l'Organo amministrativo	
deve altresì illustrare analiticamente l'andamento	
della gestione, nei vari settori in cui la Società ha	
operato.	
3. L'Organo amministrativo provvede, mediante la	
relazione sulla gestione, a dare informativa al Socio	
sulle attività svolte e sulle decisioni prese	
dall'Organo amministrativo, sulla composizione,	
funzionamento ed articolazione organizzativa	
dell'Organo amministrativo medesimo, sui compensi e gli	
altri rapporti di natura patrimoniale intercorsi tra la	
Società ed i componenti dell'Organo amministrativo e	
sulla composizione del capitale sociale.	
4. La Società presenta, ogni anno, al Socio:	
- il bilancio di esercizio, corredato da una relazione	
sulla gestione, redatto ai sensi dell'art. 2423 e	
seguenti del codice civile;	
- entro il 31 agosto di ciascun anno, una relazione sul	
generale andamento della gestione e sulla sua	

prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di	
maggior rilievo, per le loro dimensioni o	
caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue	
controllate e/o partecipate.	
Articolo 28 - Destinazione utile d'esercizio	
1. Gli utili dell'esercizio sono ripartiti nel modo	
seguente:	
- il 10% (dieci per cento) alla riserva legale;	
- il 10% (dieci per cento) alla riserva straordinaria;	
- il 10% (dieci per cento) al fondo rischi;	
- la rimanenza a remunerazione del capitale o ad	
ulteriori riserve, nella misura e con le modalità	
determinate dall'Assemblea.	
Articolo 29 - Dividendi	
1. Il pagamento dei dividendi viene effettuato nel	
termine e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.	
I dividendi non riscossi nei termini di cinque anni dal	
giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a	
favore della Società.	
TITOLO VIII	
RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE	
Articolo 30 - Poteri di firma e rappresentanza	
1. La rappresentanza della Società nei confronti dei	
terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che	
amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di	

1	regionali in materia.	
I	Firmato: Zanfino Alessandro - Pierfrancesco Iorio	
1	Notaio - segue sigillo	